



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 92070/17
R.G. 14495/16
CORR. 8434/17
REP. _____

Il Giudice di Pace di Napoli dell'Ufficio di Napoli, Sezione IV civile nella persona dell'Avv. Umberto Gallotti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 14495/16 del Ruolo Generale

TRA

_____, cf dichiarato: _____ e _____
_____, cf dichiarato: _____ e _____, cf
dichiarato: _____, tutti elett.te dom.ti in Napoli, alla Piazza
Bovio n° 14, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gaudino, dal quale sono rapp.ti e
difesi, come da mandato allegato all'atto di citazione

Attori

CONTRO

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD (ESASYJET), con sede legale in Londra
e sede secondaria in Italia c/o Aeroporto di Malpensa) piva: 05884230961, in
persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. _____
_____, cf dichiarato: _____ ed elett.te dom.ti presso lo
studio degli Avv.ti _____, cf dichiarato: _____
e _____, cf dichiarato: _____ in Napoli, alla Via A.
_____, come da procura agli atti

Convenuto

OGGETTO : richiesta di risarcimento danni.

CONCLUSIONI

come da verbale di causa ed atti difensivi depositati.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato alla controparte EasyJet Airline Company Limited
gli istanti, premesso:

- che il 11/02/2015 acquistavano dalla compagnia aerea convenuta i biglietti aerei di andata e ritorno per la tratta Napoli – Nizza con partenza prevista da Napoli il 04/04/2015 alle ore 13,15 e ritorno previsto da Nizza in data 09/04/2015 alle ore 07,00, con il pagamento dell'importo complessivo di Euro 276,00;

- che il volo di rientro da Nizza del 09/04/2015 veniva cancellato senza che gli istanti avessero ricevuto alcuna informazione in merito né alcuna assistenza tanto che erano costretti a proprie spese al rientro in Italia;

- che giunti a Roma sempre in data 09/04/2015 acquistavano i biglietti Trenitalia per raggiungere Napoli, con esborso di Euro 129,00;

- che oltre al danno economico gli istanti hanno subito un danno morale tanto che a mezzo della Assorimborsi richiedevano alla società convenuta il risarcimento del danno subito, senza esito e pertanto

citavano in giudizio la convenuta società EasyJet Airline Company Limited in persona del suo legale rapp.te pro tempore, per accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta e sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore degli istanti di cui 129,00 per l'acquisto dei biglietti ferroviari per la tratta Roma Napoli ed Euro 871,00 a titolo di risarcimento del danno subito per effetto della mancata assistenza non prestata, e per il danno da vacanza rovinata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con attribuzione al procuratore anticipatorio.

Alla prima udienza si costituiva la EasyJet Airline Company Ltd, con comparsa di costituzione con cui eccepiva la inammissibilità, la improponibilità e la infondatezza della domanda.

Assumeva che effettivamente il volo con partenza da Nizza era stato cancellato per lo sciopero dei controllori di volo francesi e che tale sciopero era stato comunicato alla convenuta soltanto il giorno prima del 09/04/2015 e che pertanto la cancellazione era stata determinata da un evento eccezionale non imputabile alla società convenuta la quale peraltro aveva prontamente informato i passeggeri tra i quali gli istanti dapprima con un SMS inviato al numero di telefono [REDACTED] indicato dagli attori all'atto della prenotazione sia con una e-mail indirizzata alla posta elettronica di [REDACTED] indicato sempre dagli istanti all'atto della prenotazione.

Con tali comunicazioni si avvisavano gli istanti della motivazione della cancellazione del volo, offrendo la scelta tra il trasferimento con altro volo alternativo o l'integrale rimborso del biglietto e attraverso Youtube pubblicava un video dedicato ai passeggeri per adottare le misure idonee a minimizzare i disagi. Tali comunicazioni restavano senza riscontro.

Assunse altresì che in risposta alla richiesta di danni avanzata dagli istanti la società convenuta aveva precisato che la cancellazione del volo per lo sciopero dei controllori non poteva comportare la richiesta di compensazione pecuniaria ex art 7 del Reg. CE 261/2004 o l'accoglimento di altre richieste ma in conformità a quanto previsto dall'art 8 del citato regolamento accordavano il rimborso di Euro 172,00 in relazione alle spese per l'acquisto del trasporto alternativo e restava in attesa di ricevere la documentazione - fatture o ricevute - del costo del viaggio tra Nizza e Roma. Offerta questa che rimaneva senza riscontro. Pertanto ribadiva la mancanza di qualsiasi responsabilità da parte del vettore e riformulava la offerta di Euro 172,00. Depositava agli atti la documentazione a riprova di quanto assunto.

Veniva ammessa la prova orale così come richiesta dalle parti ed escusso il testimone ██████████ indicato dall'istante.

Sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite la causa veniva introitata a sentenza.

In via preliminare deve essere affermata la legittimazione processuale delle parti che risulta provata dalla documentazione prodotta.

Nel merito la domanda appare fondata e va accolta e decisa per quanto di ragione. Invero l'assunto attoreo in merito al fatto storico risulta provato e non contestato dalla società convenuta.

Effettivamente il volo Nizza Napoli era stato cancellato e come documentalmente provato dalla società convenuta il motivo era dovuto allo sciopero dei controllori di volo francesi.

Parte convenuta ha altresì provato che la proclamazione dello sciopero era stata comunicata alla società convenuta soltanto poche ore prima della partenza del volo e che comunque aveva provveduto a comunicare ai passeggeri la

cancellazione del volo offrendo ad essi o un volo alternativo o il rimborso del costo del biglietto, adempiendo ai propri obblighi.

Tali fatti sono stati provati documentalmente ed a mezzo delle dichiarazioni rese dal testimone escusso.

Agli istanti, pertanto, non può essere riconosciuta la compensazione pecuniaria in quanto l'evento che aveva determinato la cancellazione del volo deve essere considerato eccezionale e non imputabile alla società convenuta, che comunque ha provato di aver tempestivamente avvisato i passeggeri e di aver loro offerto delle alternative rimaste prive di riscontro.

E' altresì vero che gli istanti hanno scelto di ritornare a Napoli, il più presto possibile, con mezzi alternativi di cui hanno diritto al rimborso, anche per evitare ulteriori e più elevati costi, tenuto conto che nessuna notizia certa era stata loro fornita per un rapido ritorno a Napoli.

Di tali costi gli istanti hanno provato l'esborso del costo dei biglietti da Roma a Napoli per l'importo di Euro 129,00.

In assenza di prova documentale del costo del viaggio in autovettura noleggiata da Nizza a Roma, come confermato dal testimone escusso, in via equitativa può essere liquidata la somma complessiva di Euro 400,00.

Pertanto, agli istanti va riconosciuto il diritto di ottenere il rimborso della somma complessiva di Euro 529,00.

In definitiva la società convenuta va condannata al pagamento a favore degli istanti della somma di Euro 529,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il rientro a Napoli.

Tenuto conto che parte convenuta ha offerto agli attori, sia in via stragiudiziale che all'atto della costituzione in giudizio la somma di Euro 172,00, e che detta somma risulta comunque inferiore a quella riconosciuta e liquidata a favore degli istanti, le spese di giudizio vengono poste a carico della società convenuta soccombente e liquidate visto il DM n° 55/2014 come in dispositivo.

La sentenza, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie, e per quanto di ragione, la domanda di [REDACTED]

- condanna la convenuta società in persona del suo legale rapp.te pro tempore al pagamento, a favore degli attori della somma complessiva di Euro 529,00 oltre interessi legali dalla data della presente decisione;

- condanna la stessa convenuta, al pagamento, in favore degli istanti, delle spese e dei compensi di giudizio, che si liquidano in mancanza di nota spese e verificata la effettiva attività svolta nella somma complessiva di Euro 500,00, di cui Euro 50,00 per spese, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatorio ex art. 93 c.p.c..

Con provvisoria esecuzione ex lege.

Così deciso in Napoli, il 21 giugno 2017

Il Giudice di Pace
Avv. Umberto Gallotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, li 23/6/17